

R.G. 1000/2016



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**

Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

- 1) dr. Vincenza Totaro Presidente
- 2) dr. Sebastiano Napolitano rel.
- 3) dr. Rosa Del Prete

Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 13/02/2023, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1000/2016 R.G. LAVORO E PREVIDENZA

TRA

INPS, - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, anche per la S.C.C.I S.p.A.-società di cartolarizzazione dei crediti INPS, rappresentato e difeso dagli Avv.ti rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Cuzzupoli Luca, Ida Verrengia, Gianluca Tellone, Mauro Elberti, Itala De Benedicis e Vincenzo Di Maio

APPELLANTE- APPELLATO

E

Lufrano Antonio Maria e Lufrano Elena, in qualità di eredi del de cuius

LUFRANO Eduardo, generalizzati in atti

rapp.to e difeso dall'avv. Colonna Alessandro

APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI

E

EQUITALIA SUD Polis SpA in persona del l.r.p.t.

Rappresentata e difesa dall'avv. Masciola Irene

APPELLATO

OGGETTO: Opposizione a cartella esattoriale. Prescrizione. Interruzione prescrizione. Eccezione in senso lato. Utilizzabilità documento prodotto in appello

CONCLUSIONI: come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Parte appellante, INPS, ha proposto gravame avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di SMCV n. 805/2016, pubblicata in data 16/03/2016, che aveva accolto l'opposizione proposta dagli eredi (costituitisi in giudizio a seguito della morte *de cuius*) di LUFRANO Eduardo avverso la cartella di pagamento n. 07120100072058782, notificata al LUFRANO in data 7.10.2010, con la quale era stato intimato a quest'ultimo, il pagamento della somma di euro 28.402,71 per il mancato pagamento dei contributi aziende e somme aggiuntive

A sostegno dell'opposizione, il ricorrente aveva eccepito di aver adempiuto al pagamento del debito richiesto, relativo ai contributi dei lavoratori dipendenti per il periodo 1986-1992 (oggetto secondo quanto riportato in cartella del d.i. n.1206/1993), a seguito di domanda di regolarizzazione contributiva presentata in data 29.10.1993; e aveva eccepito la nullità della notifica del d.i. ed, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione del preteso credito iscritto a ruolo. Aveva, pertanto, chiesto che fosse annullata la cartella impugnata con vittoria delle spese di lite.

Dopo la rituale costituzione dell'INPS, che contro-eccepiva l'interruzione del decorso della prescrizione, grazie alla diffida del 10.8.2020, la causa veniva decisa dal GL adito con la sentenza impugnata, che con articolata

motivazione, ritenuto che non potesse ritenersi idoneo atto interruttivo della prescrizione la diffida del 10 agosto 2018, in quanto non contenente alcun riferimento ai crediti oggetto del decreto ingiuntivo e della cartella impugnata (facendo, piuttosto, riferimento alla situazione contributiva aziendale e ad un prospetto allegato che non era stato prodotto), accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per i crediti contributivi di cui alla cartella n.07120100072058782.

Avverso la citata sentenza, hanno proposto tempestivo appello l'INPS e la SCCI spa deducendo, quale unico motivo, l'erroneità della sentenza gravata laddove non aveva ritenuto idoneo atto interruttivo, della eccepita prescrizione, la lettera del 22.8.2000 nella quale era riportato l'importo complessivo del debito dovuto dal LUFRANO, pari a lire 32.216.036 oltre accessori (importo che comprendeva sia le note di rettifica relative al periodo 1986-1992, di cui al d.i. 1206/1993, che i contributi di cui al verbale di accertamento relativo al periodo 1986-1992 ed oggetto di condono del 29.10.1993); evidenziando che essendovi in atti un principio di prova ed atteso che nella lettera si rimandava ad un allegato, ben avrebbe potuto il Giudice di prime cure invitare la difesa dell'Istituto a produrre il relativo l'allegato, che ha provveduto a depositare nel presente grado di giudizio.

L'appellato si è costituito resistendo all'avverso dedotto eccependo preliminarmente l'inaammissibilità della produzione documentale – allegato alla lettera pervenuta il 22 agosto 2022- intervenuta solo in appello, evidenziando come la Difesa dell'appellato avesse, sin da subito, impugnato e contestato la validità della lettera in parola, eccependo proprio la mancanza di specificità della stessa; e che l'Istituto non ha indicato alcuna circostanza per giustificare i motivi della mancata produzione del documento nel giudizio di primo grado; ha, quindi, concluso per la conferma della sentenza impugnata nella parte a sé favorevole, spiegando, inoltre, contestualmente appello incidentale con censura della medesima sentenza, laddove aveva erroneamente ritenuto che il

d.i. costituisse giudicato e che conseguentemente il termine di prescrizione fosse di 10 e non di 5 anni; ricollegandosi - a giudizio della Difesa - la conversione del termine prescrizionale di cui all'art.2953 c.c. ad un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, non era sufficiente, a tal fine, il decorso del termine per proporre opposizione, senza che il creditore avesse chiesto ed ottenuto la dichiarazione di esecutività del d.i. non opposto. Concludeva sul punto eccependo in ogni caso la prescrizione quinquennale del debito. Evidenziava, inoltre, che la notifica del d.i. presso un luogo non identificato e nelle mani di un soggetto di cui non era indicata la qualità, senza la spedizione della successiva raccomandata, non costituisse vizio di nullità, ma di inesistenza del processo di notificazione; in via ulteriormente gradata, senza rinunciare all'eccezione di prescrizione la Difesa degli eredi LUFRANO riproponeva l'eccezione di adempimento, con pagamento del credito a seguito di domanda di condono, ritenuta assorbita dal Giudice di prime cure.

Si è costituita l'AGENZIA dell'ENTRATE RISCOSSIONE, aderendo all'atto d'impugnazione così come proposto dall'INPS.

Il fascicolo veniva assegnato al nuovo relatore (assegnatario dell'intero ruolo a decorrere dal 16 novembre 2022), con udienza già fissata per il 13 febbraio 2023; sostituita l'udienza con la trattazione scritta ex artt.127 c.3 e 127 ter cpc, acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta, come da dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Priorità logica rispetto all'esame della questione sollevata con l'appello principale, assume l'impugnazione incidentale, atteso che, con la stessa, gli eredi del LUFRANO evidenziano l'erroneità della sentenza impugnata per aver il primo Giudice, a giudizio della Difesa, ritenuto ricorrere nel caso in esame il termine decennale di prescrizione di cui all'art.2953 c.c. ricollegato ad un provvedimento giurisdizionale passato in cosa giudicata, non potendo, di

contro, attribuirsi tale effetto al d.i. non opposto e senza dichiarazione di esecutorietà ex art 647 cpc.

E' evidente che l'accoglimento di tale deduzione precluderebbe la stessa possibilità, sulla scorta della ragione più liquida, facendosi riferimento al principio, ormai consolidato in giurisprudenza, secondo cui *in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli [artt. 24](#) e [111 Cost.](#), la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'[art. 276 c.p.c.](#)"* (Sez. 5 - , Sentenza n. 11458 del 11/05/2018; conforme Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cassazione civile sez. lav., 14/03/2019, (ud. 23/10/2018, dep. 14/03/2019), n.7307) dell'esame del motivo di appello principale, dovendosi, in questo caso, a prescindere dall'idoneità dell'atto interruttivo del 22 agosto 2000, su cui si controverte, ritenere il credito dell'INPS prescritto.

Ritiene, tuttavia, questo Collegio di non poter condividere le motivazioni poste dalla Difesa degli eredi LUFRANO a sostegno della propria impugnazione incidentale, laddove, si evidenzi che se è pur vero che come osservato dalla giurisprudenza di legittimità Cass. Sez. Lav. Ord. n. [1774](#) del 24/01/2018 "In tema di crediti contributivi, la conversione in decennale del termine prescrizione per effetto del giudicato, ex art. 2953 c.c., non si verifica a seguito di decreto ingiuntivo non opposto ma privo della dichiarazione ex art. 647 c.p.c., bensì nel momento in cui il giudice, dopo aver controllato la notificazione del decreto, lo dichiara esecutivo, poiché il procedimento di cui all'art. 647 c.p.c. non ha una mera funzione di attestazione, analoga a quella della cancelleria circa l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza, bensì quella, assai più penetrante, di una verifica giurisdizionale della regolarità del contraddittorio, che si pone all'interno del procedimento monitorio e che

conclude l'attività in esso riservata al giudice in caso di mancata opposizione. L'effetto di cui all'art. 2953 c.c. sul termine di prescrizione si collega, infatti, ad un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, e tale qualità non può che essere attribuita al decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., dal momento che solo per esso l'art. 656 c.p.c. prevede l'esperibilità dei mezzi straordinari d'impugnazione per la sentenza passata in giudicato”, nel caso in esame, il decreto ingiuntivo n.1206/1993 emesso dalla Pretura di Caserta è stato munito di formula esecutiva in data 28.04.1993 e notificato unitamente al precetto in data 26.6.1993, prima che l'Istituto procedesse alla richiesta di iscrizione a ruolo esattoriale; ne consegue che il termine di prescrizione ex art.2953 c.c. è decennale.

Passando, quindi, al motivo di appello principale, lo stesso appare fondato, atteso che il fatto interruttivo era stato allegato dalla Difesa dell'INPS sin dal primo grado ed il documento, odiernamente prodotto, non è altro che l'allegato al documento già prodotto in primo grado, nel contesto del quale era richiamato, e che vale, oggi, non solo a vincere i dubbi residuati dalle risultanze di primo grado, in ordine alla interruzione della eccepita prescrizione, ma ulteriormente a condurre, come si dirà, a rigettare l'eccezione di adempimento spiegata in via ulteriormente gradata nell'appello incidentale proposto dall'opponente.

È pacifico che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità nella sua composizione più qualificata, l'eccezione d'interruzione della prescrizione, è un'eccezione in senso lato e può, pertanto, essere rilevata d'ufficio dal giudice in qualunque stato e grado, sulla base di prove ritualmente acquisite al processo (cfr. Cass. SS.UU. n.15661/2005); con specifico riferimento, poi, a prove documentali prodotte in appello, la medesima Corte ha avuto modo di ulteriormente precisare che – Cass. sez. Lav., Ord. n. [9226](#) del 13/04/2018 - *Nel rito del lavoro, pur configurandosi l'eccezione di interruzione della prescrizione come eccezione in senso lato e non in senso stretto, che può essere rilevata anche d'ufficio da parte*

del giudice del gravame, non sussiste la facoltà di produrre per la prima volta in appello i documenti attestanti l'avvenuta interruzione, ove una qualche prova in merito non sia stata acquisita, o il fatto interruttivo non sia stato allegato in primo grado, posto che il potere officioso di acquisizione documentale è destinato solo a vincere i dubbi residuati dalle risultanze di primo grado; ne consegue che le prove del fatto interruttivo non acquisite in primo grado devono ritenersi ammissibili in appello, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., solo ove rispondano al duplice requisito dell'indispensabilità e della finalizzazione alla dimostrazione di fatti già allegati e discussi fra le parti in prime cure. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata che aveva dichiarato l'interruzione della prescrizione sulla base di un documento tardivamente prodotto con l'atto d'appello dall'INPS, rimasto contumace nel corso del giudizio di primo giudizio).

Come anticipato dal citato documento si evince che la somma di lire 32.216.036 oltre accessori comprendeva sia le note di rettifica relative al periodo 1986-1992, di cui al d.i. 1206/1993, che i contributi di cui al verbale di accertamento relativo al periodo 1986-1992 ed oggetto di condono del 29.10.1993. Circostanza non adeguatamente contrastata dall'appellante incidentale che si limita a dedurre l'inutilizzabilità del documento e a genericamente disconoscerlo. Da tanto discende il rigetto dell'appello incidentale laddove si deduce in ulteriore subordine l'eccezione di adempimento dell'obbligazione con il condono del 29.10.2023, che evidentemente ha riguardo i soli contributi di cui al verbale di accertamento relativo al periodo 1986-1992 .

È appena il caso di ricordare che l'eventuale disconoscimento dell'atto doveva essere fatto nella forme di legge, con azione civile per querela di falso, ai sensi dell'art. 221 cpc e seg. e non attraverso mere illazioni.

In conclusione, l'appello principale dell'Istituto va accolto; l'appello incidentale non merita accoglimento; ed in riforma della sentenza appellata va rigettata l'opposizione avverso la cartella esattoriale impugnata dal ricorrente.

Quanto alle spese del giudizio, stante la produzione, solo in grado di appello del documento su cui si fonda la decisione sussistono gravi motivi per operarne la compensazione integrale tra le parti di entrambi i gradi di giudizio

Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, anche soggettive, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, per l'appellante incidentale.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) Accoglie l'appello principale e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza rigetta l'opposizione alla cartella n.07120100072058782 ;
- 2) Rigetta l'appello incidentale
- 3) Compensa le spese del doppio grado di giudizio;
- 4) contributo unificato come in motivazione.

Così deciso in Napoli, 13/02/2023

Il Consigliere est.
dr. Sebastiano Napolitano

Il Presidente
dr. Vincenza Totaro